

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto:****APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, ANNO 2022**

L'anno : 2023
Il giorno : 30
del mese di : Dicembre
alle ore : 10.00 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presente	Cognome e Nome	Carica	Presente
De Prisco Raffaele Maria	Sindaco	SI	La Femina Raffaele	Consigliere	SI
Nitto Davide	Consigliere	SI	Bottone Michele	Consigliere	SI
Stanzione Gaetano	Consigliere	SI	Burgio Mariarosaria	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI	Fezza Vincenza	Consigliere	NO
Ferraioli Luna	Consigliere	SI	Violante Vincenzo	Consigliere	NO
Cesarano Gaetano	Consigliere	SI	De Martino Umberto	Consigliere	NO
			Alessandro		
Cosentino Alfonso	Consigliere	SI	D'Amato Vincenzo	Consigliere	SI
Manzo Maria	Consigliere	SI	Petrelli Fabio	Consigliere	SI
Maresca Anna	Consigliere	SI	Cascone Gerardo	Consigliere	NO
Passamano Tommaso	Consigliere	SI	Rinaldo Mirko	Consigliere	NO
Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI	Ruggiero Santino	Consigliere	SI
Palladino Gerardo	Consigliere	SI	Sessa Anna Rosa	Consigliere	NO
Russo Veronica	Consigliere	SI			

Totali presenti: 19**Totale assenti: 6**

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Luisa Marchiaro che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto:

APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, ANNO 2022

Proposta n. 59 del registro generale del SETTORE FINANZIARIO .-

Secondo la proposta agli atti (n. 59 del registro), istruita dal dipendente d.ssa Rosa Ferraioli e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

PREMESSO che:

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che:

il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di Programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

- **RILEVATO** che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- il Comune di Pagani con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 23/10/2017 ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che:

L'articolo 20 del [d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175](#), "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1.** non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

■ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pagani e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

■ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO:

- Che il Comune di Pagani attualmente detiene partecipazioni nelle società SAM (Servizi Ambiente e manutenzione) e Agro Solidale, per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune;

- Che il Comune di Pagani attualmente detiene partecipazioni che non sono strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ente così come dettato dall'art.4 comma 1 D.Lgs 175/2016 e per le quali sussistono azioni di liquidazione e razionalizzazione in corso;

- Che le società e gli enti partecipati, con tutte le notizie e le informazioni utili alla ricognizione, sono riportate nell'allegato a) "Relazione tecnica alla Ricognizione periodica delle partecipate" e nell'allegato b) "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

IL funzionario
Istruttore Dott.ssa
Rosa Ferraioli

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a Società di capitali e di concessione di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.vo 267/2000;

Visti:

- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto della società partecipata direttamente da questo Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'alienazione e dismissione dei beni dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato;

PROPONE

al Consiglio Comunale l'approvazione della presente deliberazione, unitamente agli allegati a) e b).

IL CONSIGLIO

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;

acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.83 del 19/12/2023 , prot.51616 del21/12/2023;

- verificato che la condizione di dissesto dell'Ente comporta la necessità di un riassetto complessivo delle società ed enti partecipati teso alla razionalizzazione delle spese e all'efficientamento dei servizi secondo criteri di economicità ed efficacia.

Sentiti gli interventi, come da allegato verbale della stenotipia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Presidente mette in votazione l'atto de quo

Presenti n.18, assenti 7 (Cascone, D'Amato, De Martino, Fezza, Rinaldo, Sessa, Violante)

Con voti favorevoli 13, contrari n.2 (Ruggiero, Petrelli) , astenuti n.3 (Ferraioli, Nitto e Stanzione) , espressi per appello nominale secondo il risultato proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pagani alla data del 31/12/2022, individuate come da Relazione Tecnica allegato A), predisposta secondo lo schema previsto dalla Linee guida del dipartimento del tesoro – corte dei conti;

5. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società

partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);

6. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Dopo il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente

Presenti n.18, assenti 7 (Cascone, D'Amato, De Martino, Fezza, Rinaldo, Sessa, Violante)

Con voti favorevoli n.13, contrari n.2 (Ruggiero, Petrelli) , astenuti n.3 (Ferraioli, Nitto e Stanzone), espressi per alzata di mano secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n.267;
- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio";



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 59**

Ufficio Proponente: **Servizio Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Il Responsabile di Settore

Rosa Ferraioli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rosa Ferraioli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Palladino Gerardo

Il Segretario Comunale
D.ssa Luisa Marchiaro

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Luisa Marchiaro

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Luisa Marchiaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

MARCHIARO LUISA in data 19/01/2024
GERARDO PALLADINO in data 19/01/2024